

**OGGETTO : COMUNICAZIONE PER TAGLIO BOSCHIVO.**

Il / la sottoscritto / a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente a ..... Via .....  
n..... CAP ..... (C.F. ....)  
Tel. .... **in qualità di :**

- Proprietario dei terreni oggetto di intervento;  
 ..... e comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l'intervento di taglio

**COMUNICA**

In base alla Legge Regionale n.39 del 28/10/2002 ed al relativo Regolamento di attuazione regionale n. 7 del 18/04/2005 che intende procedere al taglio di m²..... di bosco/piante insistenti sul terreno sito in codesto Comune di Civitella d'Agliano Loc. ....  
Distinto in Catasto al F. .... particella / e n. ....

***Il sottoscritto dichiara inoltre:***

- Che la specie della pianta oggetto di taglio è .....
  - Eta' della pianta .....
  - Che la presente Dichiarazione di Taglio (art.12 R.R. n.7/2005) per semplice comunicazione di inizio attività di cui all'art. 7 comma 4 del Regolamento di attuazione regionale n. 7/2005 è presentata per il seguente intervento:
- utilizzazioni di fine turno di boschi di proprietà pubblica / privata per superfici al taglio non superiori a tre ettari ;
- interventi intercalari di fustaie e cedui di proprietà pubblica / privata , allorché l'intervento non richieda :
1. per boschi cedui: il rilascio di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quelli indicati dal regolamento di attuazione regionale n. 7/2005 . per questo tipo di interventi;
  2. per fustaie: l'asportazione di un volume superiore a quello minimo indicato dal regolamento di attuazione regionale n. 7/2005 , e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante superiore a quanto indicato dal regolamento di attuazione regionale n.7/2005
- Si allega Piedilista di martellata delle matricine da abbattersi di oltre il secondo turno;
- Si comunica che si è provveduto alla numerazione progressiva secondo le consuetudini locali, con vernice indelebile delle piante da rilasciare a dote del bosco , ed il numero totale di matricine numerate è .....

**SI ATTESTA**

che non è previsto l'abbattimento di matricine di oltre il secondo turno

***Inoltre si dichiara che:***

1. l'intervento è ricompreso tra i casi indicati nell'art. 12 comma 1 del regolamento regionale n. 7/2005 e di essere a conoscenza che: nei casi non ricompresi nel comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 7/2005 , l'utilizzazione di fine turno e quelle intercalari, indipendentemente dalla superficie di oggetto delle stesse , non possono effettuarsi sulla base della dichiarazione di taglio .
2. di impegnarsi a rispettare le vigenti normative tecniche che regolano le attività selvicolturali, essere a conoscenza del nuovo regolamento forestale regionale n. 7/2005 e della normativa vigente in materia.
3. di assumersi la responsabilità di fronte alla legge e nei confronti di terzi per danneggiamenti, anche colposi, al bosco o all'ecosistema o a proprietà altrui, derivanti dal taglio
4. Si dichiara inoltre che il sito interessato dal taglio delle piante non è ricompreso nelle zone **SIC- ZPS** ( sito di interesse comunitario ) e non ricompreso nell'area tutelata dall'Autorità di Bacino ..... e qualificata come in situazione di Rischio da frana " **R3 - R4** " o similari

Data

IN FEDE

**Allegati :**

- *Planimetria Catastale 1:2000 con indicazione dell'area .*
- *Planimetria della Carta Tecnica Regionale 1: 10.000 con indicazione dell'area.*
- *copia di documento di riconoscimento .*

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### L.R. 20/01/99 n°4

Art.7 – Tagli : periodo in cui sono consentiti

- 1) *In qualsiasi stagione dell'anno sono consentiti:*
  - il taglio dei boschi d'alto fusto;
  - le ripuliture, gli sfridi ed i diradamenti nei limiti di cui all'art. 41 del presente regolamento nei boschi d'alto fusto;
- 2) *Per i boschi cedui il periodo di taglio è regolato come segue:*
  - cedui puri e misti a prevalenza di faggio: ..... 1 ottobre – 30 aprile
  - cedui puri e misti di leccio, macchia mediterranea, eucalipto: ..... 1 novembre – 31 marzo
  - cedui di tutte le altre specie: ..... 15 ottobre – 15 aprile

*Qualora ricorrano circostanze speciali, dovute a particolari andamenti climatici stagionali, la Regione può autorizzare l'anticipo del periodo di taglio per un periodo massimo di 15 giorni e/o la proroga per un periodo massimo di 30 giorni.*

Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 25 r.d. 326/23 commisurato all'entità della sanzione al valore del materiale utilizzato.

#### Art. 8 – Modalità dei tagli.

*Nei cedui il taglio dei polloni deve essere eseguito a superficie netta il più vicino possibile al terreno.*

*Nei cedui della macchia mediterranea è consentito lo "scosciamento" delle ceppaie, limitatamente alle piante di corbezzolo e di erica. Per le altre specie occorre l'autorizzazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni. Nelle fustaie il taglio deve essere effettuato il più possibile vicino al suolo salvo nei casi in cui la ceppaia possa svolgere funzione di trattenuta (neve e massi); il taglio deve essere effettuato ad altezza adeguata alla funzione suddetta. Quando l'abbattimento di piante può danneggiare altre piante e/o il novellame sottostante, è prescritto l'uso di paranchi.*

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da €26,00 a €52,00 per ogni 10 piante o ceppaia mal tagliate.

#### REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE REGIONALE N°7 DEL 18/04/05

#### Art.7 – Disposizioni sui procedimenti amministrativi di autorizzazione, di comunicazione di inizio attività e di termine dei lavori)

1. *Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione, ai sensi dell'art.45, comma 4 della Legge Forestale, è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.*
2. *Decorso il termine di cui al comma 1 rimane sospeso quando:*
  - a) *Sia prescritto il rilascio del parere obbligatorio della sezione oppure del nulla osta dell'organismo di gestione di aree naturali protette; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione del parere o del nulla osta ovvero dalla scadenza dei termini per il nulla osta dell'art.28 della L.R. 29/97;*
  - b) *L'ente competente richiama all'interessato chiarimenti o documentazione integrativa; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa.*
3. *Qualora per il rilascio del provvedimento si renda necessaria l'acquisizione di pareri, nulla osta ed altri atti di assenso, l'ente competente può convocare una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente.*
4. *Per l'esecuzione di interventi che il presente regolamento assoggetta a semplice comunicazione di inizio attività, la quale deve specificare la conformità degli stessi alla pianificazione territoriale vigente, ove specificatamente richiesto, decorsi sessanta giorni dall'invio della comunicazione all'ente competente, possono avviarsi i lavori di esecuzione. Entro tale termine l'ente competente può verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento e adottare, se del caso, un provvedimento motivato, da notificare all'interessato nello stesso termine di 60 giorni, di divieto di inizio attività ovvero disporre eventuali prescrizioni per la conformazione dell'attività alla normativa vigente. Copia delle comunicazioni e dei provvedimenti connessi è trasmessa al Corpo Forestale.*
5. *I soggetti interessati, al termine dei lavori autorizzati o comunicati ai sensi del presente articolo, devono inviare apposita comunicazione di termine dei lavori al comando stazione Forestale*
6. *Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni di cui al comma 1 e 4 devono essere corredate da:*
  - a) *Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato attestante il fatto di essere proprietario o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l'intervento;*
  - b) *In relazione al tipo di intervento, uno degli elaborati tecnici di gestione di cui all'art.9 o la dichiarazione di taglio prevista dall'art.12*
7. *La presentazione delle richieste di autorizzazione o delle comunicazioni di cui ai commi 1,4 e 5 può effettuarsi per posta, mediante raccomandata A/R oppure direttamente presso gli uffici preposti al loro ricevimento dell'ente competente, che rilasciano apposita attestazione di ricevimento.*

#### Art.12 (dichiarazione di taglio)

1. *La dichiarazione di taglio può presentarsi per i seguenti interventi oggetto di semplice comunicazione di inizio attività di cui all'art.7, comma4;*
  - a) *Le utilizzazioni di fine turno di boschi di proprietà pubblica e privata per superficie al taglio non superiore a 3 HA; per lo stesso bosco e la proprietà non può presentare più di una dichiarazione di taglio l'anno;*
  - b) *Gli interventi intercalari di fustaie e cedui di proprietà pubblica e privata, allorché l'intervento non richieda:*
    1. *Per boschi cedui: il rilascio di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quelli indicati dal regolamento per questo tipo di intervento;*

2. Per le fustaie: l'asportazione di un volume superiore a quello minimo indicato dal presente regolamento e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante superiore a quanto indicato dal presente regolamento.
2. Nei casi non ricompresi nel comma 1, l'utilizzazione di fine turno e quelle intercalari, indipendentemente dalla superficie oggetto delle stesse, non possono effettuarsi sulla base delle dichiarazioni di taglio ed in particolare in relazione a:
  - a) I boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale e già indennizzati per i mancati tagli ai sensi della legge regionale 43/74
  - b) I boschi inclusi in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure elevato (R3) dal PAI;
  - c) I boschi cedui di età elevata;
  - d) I boschi dal governo a fustaia oppure a ceduo con trattamento disetaneo;
  - e) I boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. 08/09/97 n°357 e succ mod e integrazioni;
3. Per i tagli di utilizzazione di fine turno dei boschi cedui, le matricine da rilasciarsi devono essere almeno nella misura indicata dall'art.36 e di diametro almeno pari o superiore al quello medio della matricina esistente, individuate tra le piante migliori, sane e vigorose,. Le matricine di oltre secondo turno da abbattersi possono essere martellate con martello forestale con sigla del tecnico agroforestale abilitato, oppure può procedersi alla numerazione progressiva secondo le consuetudini locali del luogo, con vernice indelebile, delle piante da rilasciare a dote del bosco. Alla dichiarazione di taglio deve allegarsi nel primo caso il piedilista di martellata e nel secondo deve comunicarsi il numero totale delle matricine numerate. Allorchè non fosse previsto l'abbattimento di matricine di oltre secondo turno, deve allegarsi relativa attestazione.

#### **Art.66 (Modalità di esecuzione del Taglio)**

1. In tutti i boschi, durante qualsiasi operazione o intervento colturale, devono essere evitati danni al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco, adottando i possibili accorgimenti tecnici, tecnologici ed organizzativi disponibili.
2. È vietato il taglio cosiddetto a saltamacchione ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo degli assortimenti commerciabili o solo di alcuni di essi. È fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante, i polloni secchi, malati, stroncati, fatti salvi i seguenti casi:
  - a) Rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;
  - b) Rilascio delle piante nei casi prescritti, nonché delle eventuali matricine più intensive rispetto alle densità minime previste;
  - c) Rilasci volti all'avviamento a fustaia dei cedui;
3. Nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando al termine del taglio, tutte le superfici lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. È vietato intervenire sulle ceppaie già oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia già iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui è consentito il taglio. Nel taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni più giovani destinati a restare sulla ceppaia. Il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello del ceduo.
4. Il taglio deve essere effettuato il più possibile vicino al suolo salvo nei casi in cui la ceppaia possa svolgere una funzione di trattenuta di neve e massi; in questo caso il taglio deve essere effettuato ad altezza adeguata alla funzione suddetta.
5. L'Ente competente può vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistente, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo; mentre può imporre che le piante abbattute siano sramate in loco al fine di ridurre i danni da strascico.

#### **Art.67 – (allestimento e sgombero delle tagliate)**

1. Nei cedui l'allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta e lo sgombero del relativo materiale al punto di concentrazione deve essere completato nel tempo più breve possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dal termine della stagione silvana, ovvero precedentemente all'avvio del periodo di rischio degli incendi boschivi.
2. È ammesso lo sgombero delle tagliate dal letto di caduta delle piante anche oltre il termine di cui al comma 1, previa comunicazione scritta al Comando Stazione del Corpo Forestale competente per territorio, purchè questo sia eseguito mediante muli e con materiale trasportato a soma, oppure mediante gru a cavo, canalette, risine, fili a sbalzo ecc, eccetto che con i mezzi e gli strumenti vietati nel periodo a rischio di incendi, avendo cura di rimuovere il materiale abbattuto e di risulta da sopra le ceppaie precedentemente alla ripresa vegetativa. Ai fini del concentrazione del materiale abbattuto non possono utilizzarsi le matricine rilasciate a dote del bosco quale punto di appoggio per la formazione della catasta temporanea.
3. Nelle fustaie l'allestimento e lo sgombero delle tagliate, almeno fino al punto di concentrazione, deve concludersi precedentemente al periodo di disseminazione delle piante immediatamente successivo all'anno di esecuzione dell'intervento di utilizzazione.
4. Entro i termini di cui al comma 1, i residui legnosi delle lavorazioni del diametro minimo superiore a cinque centimetri devono essere allontanati dalla tagliata, mentre i residui di diametro massimo inferiore a cinque centimetri devono essere:
  - a) Concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati;
  - b) Lasciati sparsi sul letto di caduta, fatte salve le ceppaie e la rinnovazione esistente, ridotti in lunghezza di dimensione non superiore a 100 centimetri, oppure, concentrati negli spazi liberi da novellame o ceppaie, avendo cura di evitare cumuli che superino i 100 centimetri di altezza.
5. È obbligatorio rimuovere ed allontanare nel più breve tempo possibile i residui delle lavorazioni di qualsiasi dimensione da alvei di corsi d'acqua, fossi, torrentelli, canali, strade, piste, mulattiere, sentieri e fasce anticendio. Per il materiale di risulta degli interventi eseguiti per motivi fitosanitari si adottano le disposizioni specifiche in relazione al tipo di parassita. Il materiale di risulta degli interventi nelle aree di pertinenza deve essere asportato entro 30 giorni oppure gestito secondo le modalità indicate dal comma 4. La gestione del materiale di risulta deve comunque effettuarsi coerentemente con le disposizioni previste ai fini della prevenzione degli incendi boschivi.
6. Al termine delle lavorazioni di taglio e sgombero del legname, le tagliate e le altre aree utilizzate per le operazioni, devono essere ripulite da qualsiasi genere di materiale non legnoso depositato durante l'attività di taglio boschivo.